



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
**IL TRIBUNALE DI CAGLIARI**

in composizione collegiale nelle persone dei signori magistrati:

Dott. Gaetano Savona	Presidente
Dott. Bruno Malagoli	Giudice est.
Dott. Salvatore Falzoi	Giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento iscritto al numero di ruolo 86-1//2024 del procedimento unitario,  
per la dichiarazione della liquidazione giudiziale di

**ENAP SARDEGNA - ENTE ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE  
SARDEGNA** (c.f. 90004710928), con sede in Carbonia via Mazzini n.3

proposta da

**PROCURA DELLA REPUBBLICA** presso il TRIBUNALE DI CAGLIARI

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

1. Con ricorso depositato in data 14.5.2024, l'istante, ritenendo sussistenti i presupposti di insolvenza dell'associazione convenuta, ha richiesto l'apertura della liquidazione giudiziale.

A tal fine, parte ricorrente ha evidenziato, sia, la pesante esposizione debitoria di ENAP - SARDEGNA con Agenzia delle Entrate, INPS ed INAIL, pari ad Euro 2.682.368,88, sia la circostanza che l'ente non aveva mai depositato bilanci di esercizio.

L'istanza di apertura della liquidazione giudiziale ed il decreto di convocazione del debitore sono stati regolarmente notificati.

2. L'ente convenuto non si è costituito in giudizio.

3. All'esito dell'istruttoria, l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale deve trovare accoglimento.

3.1 Costituisce principio pacifico nella giurisprudenza formatasi sulla legge fallimentare e riproducibile specularmente nell'ambito della disciplina del codice della crisi, che la natura commerciale o meno dell'attività esercitata non costituisce



il precipitato della veste formale assunta dall'ente individuale o collettivo (società, associazione, fondazione etc.), rilevando esclusivamente l'attività in concreto dallo stesso svolta.

La giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea ha da tempo precisato che la nozione di "impresa" comprende qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento, intendendo per tale attività quella "consistente nell'offrire beni o servizi in un determinato mercato" (cfr. le sentenze 3 marzo 2011, C-437/09, Ag2R; 29 settembre 2011, C-521/09, Elf Aquitaine; 29 marzo 2011, C-201/09, 216/09, Arcelor Mittal).

La Suprema Corte con la pronuncia n. 6835/2014 e le successive conformi (n. 14250 del 2016, n. 25478 del 2019, 3202 del 2019, 29245 del 2021), ha poi precisato che *“per la qualificazione di un'impresa come commerciale, ciò che rileva, accanto all'autonomia gestionale, finanziaria e contabile, è ... il perseguimento di un c.d. lucro oggettivo, ossia il rispetto del criterio di economicità della gestione, quale tendenziale proporzionalità di costi e ricavi, in quanto questi ultimi tendano a coprire i primi (almeno nel medio-lungo periodo). La nozione di imprenditore ai sensi dell'art. 2082 c.c. va intesa in senso oggettivo, dovendosi riconoscere il carattere imprenditoriale all'attività economica organizzata che sia ricollegabile a un dato obiettivo inerente all'attitudine a conseguire la remunerazione dei fattori produttivi, rimanendo giuridicamente irrilevante lo scopo di lucro, il quale riguarda il movente soggettivo che induce l'imprenditore ad esercitare la sua attività (cfr., ad esempio, Cass. 5 giugno 1987, n. 4912, con riguardo a società esercente in regime di concessione un'attività di trasporto, sebbene assoggettata ad un peculiare regime di prezzi e costi).*

*Persino il fine altruistico, infatti, non pregiudica il carattere dell'imprenditorialità dei servizi resi, qualora quest'ultimi vengano organizzati in modo che i compensi per essi percepiti siano adeguati ai relativi costi, onde questa Corte ha affermato la natura commerciale di un'attività, anche se svolta in modo che i compensi non eccedano i costi, dato che ai fini della valutazione del carattere imprenditoriale di un'attività economica organizzata per la produzione e lo scambio di beni o servizi rimangono giuridicamente irrilevanti sia il perseguimento o no di uno scopo di lucro, sia il fatto che i proventi siano destinati ad iniziative connesse con gli scopi istituzionali dell'ente (Cass., sez. lav., 19 agosto 2011, n. 17399, sull'attività di gestione di una struttura alberghiera da parte di un ente religioso; Cass., sez. 3, 19*



*giugno 2008, n. 16612)*”.

Occorre pertanto esaminare l’attività concretamente svolta dal debitore per stabilire se essa sia obiettivamente economica, ovvero improntata ad un equilibrio tra costi e ricavi, non senza evidenziare che non di rado la giurisprudenza ha qualificato imprenditori fallibili anche gli enti associativi senza scopo di lucro o con scopo altruistico (Cass., sez. 1, 24 marzo 2011, n. 6853; Cass., sez. 1, 16 marzo 2004, n. 5305; Trib. Milano 27.10. 2011 in relazione ad una Fondazione).

**3.2** Ebbene, posto quanto sopra, l’indagine sulla natura commerciale dell’attività esercitata dall’ente convenuto, nel caso di specie, risulta semplificata dalla circostanza che l’associazione risulta iscritta dal 2002 al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio; ciò dimostra in maniera oggettiva – in assenza di elementi probatori di segno inverso – l’esercizio di una attività commerciale (che trova del resto riscontro nelle dichiarazioni fiscali prodotte dalla ricorrente, in cui si espongono redditi d’impresa derivante dall’attività dell’ente).

**3.3** Ai sensi dell’art. 121 CCII, la disciplina sulla liquidazione giudiziale è riservata alle imprese che abbiano dichiarato, in uno degli esercizi ricadenti nel triennio antecedente la data di deposito del ricorso, un attivo patrimoniale superiore ad € 300.000,00 oppure ricavi superiori ad € 200.000,00, nonché alle imprese che, alla data in cui viene dichiarata la liquidazione giudiziale, abbiano debiti anche non scaduti superiori ad € 500.000,00.

Come si evince dal disposto dell’art. 121 CCII, l’onere della prova in ordine all’insussistenza dei requisiti dimensionali di cui all’art. 2, comma 1, lett. d CCII – e della conseguente non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale – grava sul debitore convenuto.

Nella vicenda che ci occupa, la debitrice non costituendosi non ha dimostrato l’insussistenza dei requisiti dimensionali e deve pertanto ritenersi soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale.

**4.** Il requisito dello stato di insolvenza, così come definito dall’art. 2, comma 1, lett. b) CCII, risulta sussistente all’esito dell’esame della informativa prodotta dalla Procura ricorrente, che evidenzia un debito nei confronti della Agenzia Entrate (Direzione Provinciale di Cagliari – ufficio territoriale di Iglesias), per crediti già iscritti a ruolo, pari ad Euro 1.432.085,50; un debito nei confronti dell’INPS pari a 241.663,44; ed un debito nei confronti dell’INAIL pari ad Euro 3.259,19.



5. Sussiste altresì il requisito previsto dall'art. 49, u.c., CCII, che condiziona la liquidazione giudiziale ad una esposizione per debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00, risultando sufficiente al riguardo richiamare i debiti sopra segnalati.

6. In conclusione, sussistendo tutte le condizioni oggettive e soggettive previste dall'art. 121 CCII, deve essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della società convenuta.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando,

1. dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di **ENAP SARDEGNA - ENTE ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE SARDEGNA** (c.f. 90004710928), con sede in Carbonia via Mazzini n.3
2. nomina il dott. Bruno Malagoli giudice delegato alla procedura e curatore il dott. Stefano Chia, con studio in Cagliari;
3. autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
  - ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
  - ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
  - ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all' articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
  - ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
  - ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
4. ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale qualora la documentazione sia tenuta ai sensi dell'art. 2215-bis c.c., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
5. stabilisce il giorno 12.11.2024 ore 10.15 per l'adunanza dei creditori e per



l'esame dello stato passivo dinanzi al giudice delegato;

6. assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
7. avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
8. segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita
9. dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del Tribunale, in data 04/07/2024 .

**IL GIUDICE ESTENSORE**

Bruno Malagoli

**IL PRESIDENTE**

Gaetano Savona



